



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240  
RETTORE

Siena, 19 agosto 2021

Carissime e carissimi,

si ricorda che il DL 6 agosto 2021, n. 111, in previsione della ripresa delle attività didattiche nelle università, ha emanato precise disposizioni per prevenire il contagio da SARS-CoV-2. Tali disposizioni sono state poi oggetto di una ulteriore nota esplicativa inviata dalla Ministra dell'Università e della Ricerca a tutte le rettrici e i rettori delle università italiane.

In particolare, si pone attenzione su quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 1 del predetto DL con riferimento a:

- a) obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine), fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso degli stessi; tale misura è derogabile qualora alle attività didattiche partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità;
- b) raccomandazione del rispetto di una distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) divieto di accedere ai locali in presenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore ai 37.5°.

In caso di avvenuta conoscenza della presenza di soggetti positivi, si applicano i protocolli già in precedenza definiti ([https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/Protocollo\\_condiviso\\_di\\_regolamentazione\\_anti\\_COVID19\\_in\\_USiena\\_rev7\\_188964.pdf](https://www.unisi.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/Protocollo_condiviso_di_regolamentazione_anti_COVID19_in_USiena_rev7_188964.pdf)).

Si segnala altresì l'introduzione dell'obbligo (in vigore dal 1 settembre al 31 dicembre 2021) per tutto il personale (docente e tecnico amministrativo, strutturato e non strutturato) e per le studentesse e gli studenti di essere in possesso di certificazione verde COVID-19 (c.d. *Green Pass*). Tale obbligo non si applica a coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Per quanto riguarda il personale strutturato e non strutturato saranno fornite successivamente indicazioni operative sulle modalità di verifica del possesso di tale certificazione, anche a seguito dell'emanazione di un prossimo provvedimento normativo.

Per quanto riguarda le studentesse e gli studenti, sono autorizzati a frequentare i locali universitari soltanto coloro che sono in possesso di tale certificazione. La verifica del possesso della certificazione delle studentesse e degli studenti avverrà a campione.

Sottolineo che, secondo quanto esplicitamente ribadito nello stesso DL n.111, tali misure sono funzionali a garantire lo svolgimento *prioritariamente in presenza* di tutte le normali attività didattiche e curriculari degli Atenei, assicurando misure minime di sicurezza per tutti coloro che frequentano gli edifici universitari. Ricordo comunque che, almeno per il primo semestre, per coloro che non potranno frequentare in aula, le lezioni saranno fruibili anche in modalità telematica.

Mi permetto infine di ribadire il mio convinto invito, per coloro non esenti per ragioni mediche, ad aderire alla campagna vaccinale in corso, con il fine di garantire a tutte e tutti di poter tornare a svolgere le normali attività lavorative e studentesche in piena sicurezza e nel rispetto di se stessi e del prossimo.

Ove necessario, seguiranno ulteriori indicazioni operative.

Cordiali saluti.

Il Rettore  
Francesco Frati